



COMUNE
DI CERVIA

CRITERI E MODALITA' PER L'ALLESTIMENTO DI AREE ATTREZZATE PER CANI IN SPIAGGIA

Approvato con atto G.C. n. 91 del 04/05/2011



COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia

www.comunecervia.it

C. F./ P. Iva 00360090393



CRITERI E MODALITA' PER L'ALLESTIMENTO DI AREE ATTREZZATE PER CANI IN SPIAGGIA.

ART. 1 – DEFINIZIONE AREA ATTREZZATA PER CANI IN SPIAGGIA

1. Per area attrezzata per cani in spiaggia si intende una apposita zona oggetto di concessione autorizzata dal Comune, sentito il parere dell'Azienda AUSL, delimitata e riservata per l'accoglienza di cani.
2. L'area attrezzata deve essere distinta dalle altre zone dello stabilimento balneare, opportunamente segnalata ai confini in modo chiaro ed inequivocabile con cartelli recanti la scritta in Italiano, Inglese, Francese e Tedesco "Area attrezzata per cani".

ART. 2 - REQUISITI STRUTTURALI DELL'AREA ATTREZZATA

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare tali aree devono mantenere una distanza minima di 10 m. dalle concessioni confinanti quando presenti.
Nei casi di limitata larghezza o limitata profondità dell'area in concessione tale per cui non possono essere rispettati i sopra citati limiti il Comune potrà inviare il parere favorevole e contestualmente la richiesta di deroga al Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione:
 - per concessione confinante con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto confine con l'area libera;
 - per concessioni che posizionano le aree ognuno a confine con l'altro senza limiti di distanza da detto confine;
 - con dichiarazione di assenso del confinante fino ad un massimo di 3 metri;
 - senza l'assenso del confinante fino ad un massimo di 4 metri
2. La recinzione deve riguardare il perimetro dell'intera area dedicata ai cani. La recinzione deve essere alta almeno m. 1.

ART. 3 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DELL'AREA ATTREZZATA

1. Qualunque deiezione dei cani stessi deve immediatamente essere rimossa, e riposta negli appositi contenitori all'uopo installati, a cura del proprietario, o del detentore del cane, che deve essere munito di paletta/raccoglitore.
2. Lo stabilimento balneare deve dotarsi di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette, a disposizione dei clienti interessati, per la raccolta delle deiezioni dei cani.

ART. 4 - REQUISITI DEL CANE PER ACCEDERE ALL' AREA ATTREZZATA

1. Il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina.
2. Il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni consigliate.

3. E' vietato, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, l'accesso alle aree di accoglienza a cani di sesso femminile in evidente fase estrale.
4. E' vietata la permanenza nelle zone attrezzate ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della spiaggia.

ART. 5 - REQUISITI DI SICUREZZA

1. L'accesso alla zona destinata all'accoglienza è consentito ai cani condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50 e non estendibile.
2. All'interno dell'area attrezzata, i cani devono essere custoditi, dai proprietari o detentori, esclusivamente al di sotto delle zone ombreggiate loro assegnate, con il guinzaglio in modo da averne sempre il controllo. Il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d'ombra purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo del cane, portando con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti
3. Il proprietario o il detentore, durante l'accesso e all'interno dell'area riservata, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica.
4. Il proprietario o il detentore, durante l'accesso e all'interno delle aree riservate, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
5. Il titolare dello stabilimento che intende accogliere i cani deve stipulare apposita assicurazione per responsabilità civile per qualsiasi danno arrecato.

ART. 6 - DIVIETI

1. I cani sono soggetti al divieto assoluto di balneazione.
2. E' vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree attrezzate, autorizzate secondo i criteri stabiliti dal presente atto.
3. E' vietato l'accesso dei cani ad eventuali piscine o alle docce dello stabilimento balneare. E' consentito l'accesso dei cani a docce loro dedicate, conformi alle norme stabilite sulla raccolta delle acque reflue in spiaggia e opportunamente segnalate. E', comunque, vietato l'uso di shampoo o similari.

ART. 7 - REQUISITI GENERALI

1. I detentori dei cani devono essere maggiorenni.
2. La Direzione dello stabilimento deve informare, circa la presenza dei cani, tutta la clientela senza cani al seguito.
3. Il presente atto deve essere affisso all'ingresso degli stabilimenti autorizzati. E' facoltà del titolare dello stabilimento affiggere il presente atto anche in altre zone o distribuirne copie agli utenti interessati per facilitarne la consultazione.

ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI

1. I titolari degli stabilimenti autorizzati all'accoglimento dei cani devono esibire l'autorizzazione ad ogni controllo delle forze dell'ordine e delle amministrazioni comunale e sanitaria interessate.
2. I proprietari o detentori dei cani accolti devono possedere i documenti anagrafici e sanitari del cane ed esibirli ad ogni eventuale controllo.
3. Qualora il titolare dello stabilimento fosse sprovvisto del titolo autorizzatorio sarà sanzionato ai

sensi degli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione oltre che ingiunto al ripristino dell'area.

4. Qualora il proprietario o detentore del cane fosse sprovvisto dei documenti relativi al medesimo, non potrà accedere alla suddetta area attrezzata.

Approvato con atto G.C. n. 91 del 04.05.2011